

REGOLAMENTO IVASS N. 37 DEL 27 MARZO 2018 RECANTE I CRITERI E LE MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEGLI SCONTI OBBLIGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 132-TER COMMI 2 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 E DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 - NELL'AMBITO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE.

LISTA DELLE PROVINCE A MAGGIORE TASSO DI SINISTROSITA' DI CUI ALL'ART. 132-TER, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 E DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124.

Relazione

Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 132-ter, commi 2 e 4 del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito Codice) – introdotto dall'articolo 1, comma 6, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 - recante la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” – che disciplina l'applicazione di sconti obbligatori significativi sulle polizze di responsabilità civile auto in presenza di determinate condizioni ivi previste.

La norma prevede, in particolare, due tipologie di sconto obbligatorio:

- a. il primo, su proposta dell'impresa e previa accettazione degli assicurati, se ricorre almeno una delle tre seguenti condizioni: ispezione preventiva del veicolo, a spese dell'assicuratore; installazione o presenza sul veicolo (se portabili) di meccanismi elettronici che ne registrano l'attività, quali la scatola nera o equivalenti; installazione o presenza sul veicolo di meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore in caso di tasso alcolemico del guidatore superiore ai limiti di legge per la conduzione di veicoli a motore (c.d. “alcolock”);
- b. il secondo, “aggiuntivo”, applicabile ai soggetti che, negli ultimi quattro anni, non hanno provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria (e che quindi, nel periodo di osservazione, abbiano raggiunto nel complesso una quota di responsabilità minoritaria - non superiore al 49%) - purché abbiano installato o installino meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, quali la scatola nera o equivalenti, e risiedano nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato, individuate dall'IVASS.

Con il Regolamento si intende perseguire l'obiettivo della norma primaria, che tende, avuto riguardo alla tipologia di sconti di cui sub a), a garantire agli assicurati il riconoscimento di sconti sul premio in ragione della riduzione del rischio a carico dell'impresa connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 132-ter, nonché, con riferimento alla tipologia di sconti di cui sub b), alla progressiva riduzione delle differenze dei premi r.c. auto applicati sul territorio nazionale, a parità di rischio, nei confronti degli assicurati per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 132-ter (assicurati “virtuosi” residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato).

A tale scopo, la norma ha attribuito all'IVASS il potere: a) di adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della citata Legge n. 124/2017, un Regolamento attuativo che definisca i criteri e le modalità per la determinazione degli sconti da parte delle imprese; b) di identificare, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e premio medio più elevato. In sede di prima attuazione, l'identificazione della lista delle province è definita dall'IVASS - entro lo stesso termine di 90 giorni previsto per l'adozione del Regolamento - sulla base del parametro costituito dal maggiore tasso di sinistrosità.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopramenzionati nonché per le analisi di supporto all'individuazione dei criteri e all'identificazione delle province caratterizzate da un maggior tasso di sinistrosità, l'IVASS ha utilizzato i dati e le informazioni relativi al portafoglio diretto italiano del ramo r.c. auto già disponibili presso l'Istituto e quelli, fondamentali per le analisi, forniti da un campione di imprese ampiamente rappresentativo del mercato r.c. auto in riscontro a una specifica richiesta dell'Istituto.

Il Regolamento pone anche le premesse per lo svolgimento delle future attività di monitoraggio sul rispetto dei criteri e delle modalità di applicazione degli sconti - che la normativa attribuisce espressamente all'IVASS - prevedendo, a tale fine, specifici adempimenti a carico dell'impresa, avuto riguardo, in particolare, alla funzione attuariale ed alla funzione di verifica della conformità.

Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento che si compone di 14 articoli, suddivisi in 4 Capi, e di un Allegato.

Il Capo I - Disposizioni generali - contiene previsioni relative alle fonti normative (**art. 1**), alle definizioni (**art. 2**) e all'ambito di applicazione (**art. 3**) che, oltre alle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana che esercitano il ramo r.c. auto obbligatoria, include anche le sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo e le imprese con sede legale in un altro Stato membro che operano in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in detto ramo.

Il Capo II - Criteri e modalità per la determinazione degli sconti obbligatori di cui all'articolo 132-ter, commi 2 e 4 del Codice - è articolato in due Sezioni.

La **Sezione I** definisce i criteri e le modalità per la determinazione dello sconto obbligatorio di cui all'articolo 132-ter, comma 2, del Codice. In particolare, specifica la preliminare attività di verifica che l'impresa deve effettuare, in sede di stipula o di rinnovo di un contratto di assicurazione r.c. auto, in merito alla sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice (ispezione preventiva del veicolo, presenza della scatola nera - o equivalenti - e di dispositivi c.d. *alcolock*), richieste per l'applicazione dello sconto obbligatorio in argomento (**art. 4**), le modalità per la sua applicazione (**art. 5**) e i criteri di calcolo (**art. 6**), che si basano sull'applicazione di un criterio comune alle tre citate condizioni e a ciascun settore tariffario. In particolare, la percentuale di sconto dovrà risultare in linea con la diminuzione del premio puro riferito agli ultimi tre anni, verificata dall'impresa sull'insieme dei contratti che prevedono l'installazione dei suddetti meccanismi elettronici o l'ispezione preventiva del veicolo. In assenza di dati statisticamente significativi per effettuare le verifiche, l'impresa utilizza dati e statistiche di mercato. Ai fini della determinazione della percentuale di sconto "in linea con la diminuzione percentuale media dei premi puri registrata negli ultimi tre anni", l'Istituto ritiene che

l'impresa debba applicare sconti strettamente coerenti con i dati aziendali (o di mercato), tenuto anche conto di quanto previsto dalla norma primaria in relazione alla significatività degli stessi.

La **Sezione II** definisce i criteri e le modalità per la determinazione dello sconto “aggiuntivo” di cui all’articolo 132-ter, comma 4, del Codice. In particolare, specifica la preliminare attività di verifica che l’impresa deve effettuare, in sede di stipula o di rinnovo di un contratto di assicurazione r.c. auto, in merito alla sussistenza delle condizioni richieste per l’applicazione dello sconto obbligatorio “aggiuntivo”, ivi compresa la residenza del proprietario del veicolo in una delle province identificate dall’IVASS (**art. 7**), le modalità per la sua applicazione (**art. 8**) e i criteri di calcolo (**art. 9**). Quest’ultimo articolo individua gli elementi che l’impresa deve considerare ai fini della determinazione della percentuale di sconto aggiuntivo e ne definisce i criteri che sono applicabili a ciascun settore tariffario. In particolare, la percentuale di sconto aggiuntivo dovrà risultare in linea con la differenza percentuale media rilevata tra ciascun premio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato in una delle province identificate dall’IVASS nell’allegato 1 rispetto a quello calcolato con riferimento al complesso delle province non incluse nel predetto allegato.

L’impresa applica tale percentuale di sconto in modo che eventuali differenziali di premio siano giustificati solo dalla effettiva sussistenza di differenziali di rischio, avuto riguardo ad assicurati collocati nella medesima classe di merito ed aventi le stesse caratteristiche soggettive. Anche in questo caso, l’Istituto ritiene che la percentuale di sconto, debba essere in linea con i dati aziendali (o di mercato), tenuto anche conto di quanto previsto dalla norma primaria in relazione alla significatività degli sconti.

Il Capo **III – Adempimenti dell’impresa** – si compone di tre articoli che disciplinano alcuni obblighi a carico dell’impresa, volti, da un lato, a garantire forme di trasparenza a favore degli assicurati e, dall’altro, a favorire la futura attività di monitoraggio che l’IVASS dovrà svolgere sul rispetto dei criteri e delle modalità di applicazione individuati con il presente Regolamento in relazione agli sconti previsti dalla legge. In particolare, è disciplinato l’obbligo a carico dell’impresa di raccogliere, in via sistematica, informazioni analitiche - da conservare in luoghi espressamente specificati e da trasmettere alla funzione attuariale – in ordine: a) ai contratti sui quali sono state applicate le due tipologie di sconti obbligatori; b) agli sconti praticati rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. (**art. 10**).

Il Regolamento introduce anche specifici adempimenti a carico della funzione attuariale e della funzione di verifica della conformità (**art. 11**). In particolare, la funzione attuariale è tenuta a: a) verificare l’impatto dei criteri e delle modalità di cui al Capo II sulla politica di sottoscrizione dell’impresa; b) valutare, in coerenza con tali criteri e modalità, l’adeguatezza dell’entità degli sconti obbligatori. Inoltre, con riferimento allo sconto “aggiuntivo”, verifica la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati dall’impresa sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito. Infine, detta funzione dovrà anche redigere - ad ogni variazione della tariffa o delle percentuali di sconto - una relazione che illustri le attività svolte per adempiere agli obblighi sopra riportati nonché le motivazioni sottostanti alle scelte dell’impresa. Le risultanze di tali attività sono riportate all’organo amministrativo, con separata evidenza, nell’ambito della relazione di cui all’articolo 272, comma 8, degli Atti delegati.

In capo alla funzione di verifica della conformità è posto l’obbligo di: a) verificare la corrispondenza del processo di determinazione dell’impresa per la definizione degli sconti obbligatori alle disposizioni regolamentari; b) valutare l’adeguatezza e l’efficacia delle misure organizzative adottate dall’impresa per garantire la correttezza del processo di cui alla lettera a); c) conservare

opportuna evidenza delle predette attività. Detta funzione partecipa all'intero processo finalizzato alla definizione degli sconti obbligatori.

Con riferimento agli obblighi di trasparenza e informativa verso la clientela, il Regolamento prevede che, nelle polizze r.c. auto obbligatoria, sia data separata indicazione degli sconti obbligatori in argomento (**art. 12**).

Il **Capo IV - Disposizioni finali** – è composto da due articoli. Contiene una disposizione relativa alla pubblicazione del Regolamento (**art. 13**) e un'altra sulla sua entrata in vigore, prevista per il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (**art. 14**).

Il Regolamento riporta l'**Allegato 1** nel quale è identificata la lista delle province ai fini dell'applicazione dello sconto "aggiuntivo" di cui all'articolo 132-ter, comma 4, del Codice.

ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (c.d. AIR DEFINITIVO)

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare dell'articolo 5, e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo regolamentare dell'Istituto, si è ritenuto opportuno eseguire un'analisi dell'impatto della regolamentazione in argomento nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

La presente analisi definitiva comprende le ulteriori valutazioni riconducibili alla fase di pubblica consultazione, con particolare riferimento alle proposte e commenti ricevuti.

1. Scenario di riferimento

I criteri e le modalità definiti dall'IVASS per la determinazione degli sconti obbligatori di cui all'articolo 132-ter, commi 2 e 4, del Codice e i criteri seguiti dall'Istituto per l'identificazione della lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità sono frutto di analisi condotte su varie ipotesi delle quali sono stati valutati costi e benefici.

Le ipotesi sono state formulate sulla base di informazioni relative al portafoglio diretto italiano r.c. auto già disponibili presso l'Istituto e di altre – aventi un maggior livello di dettaglio – fornite dal campione di imprese destinatarie di una specifica lettera dell'IVASS. Tali ulteriori informazioni hanno avuto ad oggetto i contratti r.c. auto sottoscritti in base a formule tariffarie di tipo *bonus-malus* e miste (*bonus-malus* con franchigia) relativi ad autovetture e motoveicoli ad uso privato. In particolare, le informazioni fornite dalle imprese hanno riguardato:

- a) con riferimento al triennio 2014-2016: il numero di veicoli/anno, la frequenza dei sinistri, il costo medio dei sinistri, il premio medio di tariffa ed il premio medio effettivamente pagato;
- b) limitatamente ai clienti che hanno installato la "scatola nera" sul veicolo assicurato, la percentuale media dello sconto praticato nel mese di settembre 2017 – o comunque nell'ultimo mese disponibile – al complesso delle tipologie di veicolo sopraindicate, distintamente per ciascuna provincia italiana.

2. Obiettivi

Con il presente Regolamento, l'IVASS si propone:

- a) con riferimento alla tipologia di sconto di cui all'articolo 132-ter, comma 2, del Codice di garantire agli assicurati il riconoscimento di uno sconto sul premio in ragione della riduzione del rischio a carico dell'impresa al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo (ispezione del veicolo, installazione di scatola nera o equivalenti, installazione di dispositivi c.d. *alcolock*, su proposta dell'impresa e previa accettazione da parte degli assicurati);
- b) con riferimento alla tipologia di sconto "aggiuntivo" di cui all'articolo 132-ter, comma 4, del Codice, alla progressiva riduzione delle differenze dei premi r.c. auto applicati sul territorio nazionale, a parità di rischio, nei confronti degli assicurati per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 4 di detto articolo (assicurati "virtuosi" residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato e che abbiano installato o installino sul veicolo, a seguito della stipula del contratto, la scatola nera o altri dispositivi di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b, del Codice);
- c) di limitare gli oneri a carico dei destinatari dell'atto a quelli effettivamente necessari, tenuto conto degli obiettivi della norma;
- d) di adottare la soluzione normativa più efficace, tenuto conto della duplice finalità della vigilanza volta sia alla protezione degli assicurati sia al perseguimento della sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione che esercitano in Italia il ramo r.c. auto.

3. Processo di analisi

Nell'ambito del processo di AIR sono state valutate le possibili opzioni percorribili nello sviluppo della disciplina regolamentare. Tenuto conto della peculiarità della materia, le valutazioni sono state di carattere prevalentemente quantitativo, supportate da informazioni e dati attendibili già disponibili presso l'Istituto e forniti dalle imprese destinatarie della specifica lettera IVASS sopramenzionata.

Nei casi in cui le informazioni - anche a seguito di momenti di confronto/chiarimento con le imprese destinatarie della citata lettera IVASS - non sono state ritenute attendibili o coerenti, si è ritenuto di non considerarle in quanto foriere di possibili effetti distorsivi.

4. Opzioni regolamentari oggetto di valutazione

Tenuto conto del quadro giuridico di riferimento sono state individuate tre principali tematiche rispetto alle quali sono state formulate le seguenti opzioni regolamentari:

1. *riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui all'articolo 132-ter, comma 2, del Codice:*
 - a) premio puro;
 - b) frequenza sinistri.
2. *individuazione del riferimento temporale da considerare per la valutazione della diminuzione del rischio ai fini della definizione dei criteri per la determinazione da parte delle imprese degli sconti obbligatori di cui all'articolo 132-ter, commi 2 e 4, del Codice:*

- a) ultimo anno;
- b) ultimi due anni;
- c) ultimi tre anni.

3. *determinazione del criterio per l'identificazione della lista delle province da considerare per l'applicazione dello sconto "aggiuntivo" di cui all'articolo 132-ter, comma 4, del Codice.*

E' stato considerato il premio medio registrato negli ultimi due anni in ciascuna provincia, riferito alle sole autovetture (settore nel quale è concentrata la quasi totalità delle scatole nere installate) e depurato della componente di caricamento medio rilevata sul totale Italia. Ciò premesso le province incluse nella lista sono state identificate nei casi in cui detto premio è risultato maggiore:

- a) della somma del premio medio e dello scarto quadratico medio registrati sul totale Italia;
- b) del 75° percentile della distribuzione dei premi delle province italiane, definita in base all'ordinamento in senso crescente.

5. Analisi di impatto e relative scelte opzionali

Con riferimento a ciascuna area tematica, sono stati individuati i principali aspetti positivi e le criticità delle diverse opzioni regolamentari in modo da fondare la scelta finale su un adeguato supporto argomentativo. Le motivazioni a sostegno delle scelte regolamentari hanno preso in considerazione i commenti e le proposte pervenute nella fase di pubblica consultazione. La scelta regolamentare finale è stata adottata tenendo conto delle esigenze di tutela del consumatore, dell'efficacia dell'azione di vigilanza e della necessità di contenimento di costi evitabili. In particolare:

5.1. riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui all'articolo 132-ter, comma 2, del Codice.

La riduzione del rischio si è basata sulla quantificazione del premio puro, inteso come prodotto tra frequenza e costo medio dei sinistri e calcolato in coerenza con le basi tecniche e le metodologie attuariali utilizzate dalle imprese per la definizione della tariffa. In particolare, detta riduzione è stata valutata sulla base dei dati acquisiti dalle imprese e, laddove significativa da un punto di vista statistico, a parità di altre macro-condizioni oggettive (es. province) e soggettive (es. Classe Universale - CU - e classe di età). Pertanto, la variabile utilizzata ai fini dell'analisi è stata il premio puro medio.

La scelta basata sulla sola frequenza dei sinistri non è stata accolta in quanto è stata ritenuta non idonea a fornire la completa e corretta individuazione della riduzione del rischio, non considerando, in particolare, gli effetti della componente del costo dei sinistri.

5.2. *individuazione del riferimento temporale da considerare per la valutazione della diminuzione del rischio ai fini della definizione dei criteri per la determinazione da parte delle imprese degli sconti obbligatori di cui all'articolo 132-ter, commi 2 e 4, del Codice.*

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) Ultimo anno	<p>Nell'ultimo triennio (2014-2016), la diffusione della scatola nera si è significativamente rafforzata, con punte decisamente più elevate nelle regioni meridionali. La diffusione della scatola nera è stata più contenuta nel Centro-Nord e in Sardegna e minima nelle province del Nord-Est, anche se la sua presenza sui veicoli si sta progressivamente estendendo in tutta Italia.</p> <p>Considerato quindi questo <i>trend</i> di crescita, l'individuazione dell'ultimo anno - quale riferimento temporale - potrebbe riflettere meglio il dato dei prossimi anni.</p>	<p>Le informazioni sulle quali basare la valutazione della diminuzione del rischio, riferite ad un solo anno, sono caratterizzate da una scarsa stabilità, tenuto conto del significativo rafforzamento del <i>trend</i> di crescita della presenza di scatole nere sui veicoli registrato nell'ultimo triennio (2014-2016).</p>
b) Ultimi due anni	<p>Maggiore stabilità delle informazioni sulle quali si basa la valutazione della diminuzione del rischio, sempre tenuto conto del significativo rafforzamento del <i>trend</i> di crescita della scatola nera registrato nell'ultimo triennio (2014-2016), oggetto di più ampia trattazione nel <i>box</i> precedente.</p>	<p>Le informazioni sulle quali basare la valutazione della diminuzione del rischio, riferite agli ultimi due anni, per quanto più stabili rispetto ad un solo anno ancora mostrano carattere di instabilità.</p>
c) Ultimi tre anni	<p>L'utilizzo di serie storiche con maggiore profondità rende il criterio, così come definito, adeguatamente stabile.</p>	

Pertanto la scelta regolamentare si è orientata sull'opzione c).

E' stato escluso il ricorso a dati aziendali riferiti ad un orizzonte temporale più lungo - quale ad esempio quello di cinque anni previsto dall'articolo 35, comma 1, del Codice per il calcolo del premio puro della tariffa - sia per l'assenza di analogia tra le due fattispecie (il periodo di tre anni si riferisce al criterio di calcolo dello sconto e non alla definizione del premio puro considerato ai fini di tale calcolo) sia per motivi connessi alla minore stabilità dei dati presi a riferimento che, in sede di prima applicazione, risentono della minore diffusione delle scatole nere all'aumentare dell'antidurata.

5.3. *determinazione del criterio per l'identificazione della lista delle province da considerare per l'applicazione dello sconto "aggiuntivo" di cui all'articolo 132-ter, comma 4, del Codice*

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) Il premio medio della provincia registrato negli ultimi due anni, al netto del caricamento medio rilevato sul totale Italia, è maggiore della somma del premio medio e dello scarto quadratico medio registrato sul totale Italia.	Semplicità della soluzione prospettata.	A livello teorico, per distribuzioni dei premi con una forte asimmetria negativa, il numero delle province che superano la somma della media con lo scarto potrebbe essere molto ridotto o anche nullo. Viceversa nel caso di forte asimmetria positiva.
b) Il premio medio della provincia registrato negli ultimi due anni, al netto del caricamento medio rilevato sul totale Italia, è maggiore del 75° percentile della distribuzione dei premi di tutte le province, definita in base all'ordinamento in senso crescente.	Il metodo garantisce la selezione di un numero congruo e stabile di province (un quarto delle province italiane) a differenza del metodo a) nel caso di forte asimmetria negativa.	

La scelta regolamentare si è orientata sull'opzione b) che consente sia di individuare un'ampia platea di assicurati potenzialmente in grado di beneficiare dello sconto aggiuntivo sia di effettuare un adeguato bilanciamento tra le province nelle quali applicare tale sconto, evitando così una eccessiva concentrazione a livello regionale.